



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE IV – SERVIZIO I

**REGOLAMENTO POLIZIA
MORTUARIA**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 5
Art. 1 - NORME GENERALI	Pag. 5
Art. 2 - COMPETENZE DEL SERVIZIO	Pag. 5
Art. 3 - DOCUMENTI D' ACCOMPAGNAMENTO	Pag. 5
Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SEPOLTURA	Pag. 6
Art. 5 - REGISTRO ANNUALE	Pag. 6
Art. 6 - CAMERA MORTUARIA	Pag. 6
Art. 7 - PLANIMETRIA DEI CIMITERI	Pag. 6
TITOLO II - SEPOLTURA DELLE SALME	Pag. 7
Art. 8 – CREMAZIONI	Pag. 7
Art. 9 - RILASCIO SALME A SCOPO DI STUDIO	Pag. 7
Art. 10 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	Pag. 7
Art. 11 - OBBLIGO DI FERETRO INDIVIDUALE	Pag. 7
Art. 12 - CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONI	Pag. 7
Art. 13 - DIVIETO DI USO DI MATERIALE NON BIODEGRADABILE	Pag. 8
Art. 14 - ESTENSIONE E LIMITAZIONI ALL' USO DI FERETRI PER INUMAZIONI	Pag. 8
Art. 15 - CARATTERISTICHE FERETRI PER TUMULAZIONE E TRASPORTO FUORI COMUNE	Pag. 8
Art. 16 - FERETRI SPECIALI PER TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE	Pag. 8
ART. 17 - CHIUSURA FERETRO PER TRASPORTO SALMA IN ALTRO COMUNE	Pag. 8
ART. 18 - SERVIZI GRATUITI	Pag. 9
TITOLO III - ASSETTO DEL CIMITERO	Pag. 9
Art. 19 – CIMITERO	Pag. 9
Art. 20 - TIPOLOGIA SEPOLTURE	Pag. 9
TITOLO IV - SISTEMI DI SEPOLTURA	Pag. 10
Art. 21 – INUMAZIONI	Pag. 10
Art. 22 – CIPPI	Pag. 10
Art. 23 – TUMULAZIONI	Pag. 10
Art. 24 - ESUMAZIONI ORDINARIE	Pag. 11
Art. 25 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE	Pag. 11
Art. 26 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE	Pag. 12
Art. 27 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	Pag. 12
Art. 28 - DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME	Pag. 13
Art. 29 - OSSARIO COMUNE	Pag. 13
Art. 30 - RESTI MORTALI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	Pag. 13
Art. 31 - SISTEMAZIONE RESTI MORTALI	Pag. 13

TITOLO V - CONCESSIONI CIMITERIALI

Pag. 14

Art. 32 - DURATA E DECORRENZA	Pag. 14
Art. 33 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE	Pag. 15
Art.34 - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE	Pag. 15
Art. 35 - CONCESSIONI SPECIALI GRATUITE	Pag. 16
Art. 36 - MANUTENZIONE SEPOLTURE ED ESECUZIONE DI LAVORI	Pag. 17
Art. 37 - SUBENTRI NELLA TITOLARITA' DELLE CONCESSIONI	Pag. 17
ART. 38 - CESSAZIONI DELLE CONCESSIONI	Pag. 17
ART. 39 – RINUNCIA	Pag. 18
ART. 40 – REVOCA	Pag. 18
ART. 41 – ESTINZIONE	Pag. 18
ART. 42 – DECADENZA	Pag. 19
ART. 43 – PROCEDURE	Pag. 20
ART. 44 - PROCEDURE DI RIASSEGNAZIONE DELLE AREE PER SEPOLTURE PRIVATE	Pag. 20

TITOLO VI - SERVIZI DEL CIMITERO

Pag. 20

Art. 45 - CUSTODIA E VIGILANZA	Pag. 20
Art. 46 - ORARI DI APERTURA	Pag. 20
ART. 47 - INGRESSO AL CIMITERO	Pag. 20
ART. 48 - CIRCOLAZIONE E SOSTA	Pag. 21
ART. 49 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO	Pag. 21
ART.50 - PULIZIA INTERNA	Pag. 21
ART. 51 - DIVIETI SPECIALI	Pag. 21
ART. 52 - OBBLIGO DI COMPORTAMENTO	Pag. 22

TITOLO VII - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Pag. 22

ART. 53 - DIPENDENTI ADDETTI AL CIMITERO	Pag. 22
ART. 54 - TRASMISSIONE REGISTRO	Pag. 22
ART. 55 - COMPITI PARTICOLARI DEL CUSTODE	Pag. 22

TITOLO VIII - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Pag. 23

Art. 56 - MODALITA' DI GESTIONE	Pag. 23
Art. 57 – FORNITURA	Pag. 23
Art. 58 - SPESE PER LA FORNITURA	Pag. 23
Art. 59 - OMISSIONE DI PAGAMENTO	Pag. 24
Art. 60 - TRASFERIMENTO SALME	Pag. 24
Art. 61 - ALLACCI ABUSIVI	Pag. 24
Art. 62 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E RIMBORSI	Pag. 24

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Pag. 25

ART.63 – SANZIONI

Pag. 25

ART.64 - RACCOLTA DIFFERENZIATA E RIFIUTI ATTIVITA' CIMITERIALI

Pag. 25

ART.65 - ORDINANZE SINDACALI

Pag. 25

ART. 66 - NORMA DI RINVIO

Pag. 25

ART.67 - ABROGAZIONE DI NORME INCOMPATIBILI

Pag. 25

ART. 68 - ENTRATA IN VIGORE

Pag. 25

ALLEGATI

ALLEGATO A - Regolamento per cremazione, affidamento, conservazione e dispersione ceneri – DCC n. 26 del 11/05/2006.

ALLEGATO B – Apposizione cippi campi di inumazione – DGC n. 130 del 31/08/2006.

ALLEGATO C – Disciplina degli accessi al Cimitero e modalità di intervento per la realizzazione di opere cimiteriali e/o manutenzione su depositi, cappelle gentilizie, sepolture ad inumazione. Determinazione n. 37 del 17/07/2012 – Determinazione n. 4 del 22/01/2013

ALLEGATO D – Specifiche sul comportamento da osservare nel Cimitero al fine di conferire al luogo di culto un assetto decoroso.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
NORME GENERALI

Il presente regolamento viene redatto in attuazione dell'art. 4 della Legge 5.06.2003 n. 131, attuativo dell'art. 114 secondo comma e dell'art. 117 sesto comma della Costituzione in materia di potestà regolamentare degli enti locali.

In particolare, il presente regolamento disciplina l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle funzioni del Comune relativamente ai Servizi Cimiteriali e a tutte le attività da svolgersi all'interno delle aree cimiteriali.

Il presente regolamento viene altresì redatto nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, volte ad assicurare i requisiti minimi di uniformità, ed in particolare delle disposizioni del Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 10.09.1990 n. 285 e della Legge 30.03.2001 n. 130, oltre che delle ordinanze sindacali, emesse per l'indispensabile, urgente e non rinviabile esecuzione di esumazioni ed estumulazioni, al fine di riacquisire posti salma, onde evitare lunghe permanenze presso il deposito, che potrebbero causare problematiche di carattere igienico sanitario.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al DPR 10.09.1990 n. 285 e successive normative di livello superiore emanate in materia.

Art. 2
COMPETENZE DEL SERVIZIO

Il servizio di polizia mortuaria e del Cimitero è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, dei funzionari medici all'uopo preposti dall'Azienda Sanitaria Locale, dei medici necroscopi, dei funzionari dei servizi comunali competenti (Servizio di Stato civile, Servizi cimiteriali, Servizi sociali, Polizia Municipale) e di ogni altro addetto assegnato al servizio, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza.

Il Comune può prevedere che, per la gestione della manutenzione ordinaria, della custodia, della pulizia, degli interventi sul verde interno (aiuole, alberature), nonché per la gestione dei Servizi Cimiteriali, tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione, restringimenti ed altro, si ricorra, nel rispetto delle norme di cui al Codice dei Contratti Pubblici, all'affidamento dei servizi sopra menzionati.

Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono poste in essere dal personale addetto al Cimitero.

Il Comune, mentre ha cura della corretta manutenzione del Cimitero, attraverso le modalità sopra descritte, non risponde né si assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee e che nulla hanno a che fare con il personale autorizzato al servizio. Altresì non assume responsabilità per l'impiego improprio dei mezzi messi a disposizione del pubblico, quali scale mobili ed altre attrezzature.

Art. 3
DOCUMENTI D' ACCOMPAGNAMENTO

Nessuna salma può essere ricevuta nel Cimitero per essere inumata o tumulata se non sia accompagnata:

- a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile;
- b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco;
- c) dalla dichiarazione redatta dall'Impresa funebre incaricata del trasporto.

Tali documenti dovranno essere ritirati dal custode del Cimitero alla consegna del feretro e conservati presso l'ufficio preposto, ovvero dovranno essere depositati presso gli uffici comunali competenti in materia di Servizi Cimiteriali.

Art. 4
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SEPOLTURA

Nel Cimitero del Comune di Albano Laziale devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) Le salme delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) Le salme delle persone decedute fuori dal Comune, ma aventi al momento del decesso, la residenza presso il Comune di Albano Laziale;
- c) Le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e decedute fuori dai confini, a condizione che abbiano diritto al seppellimento presso tomba privata esistente nel Cimitero e/o siano titolari di concessione per posto salma;
- d) Le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e decedute fuori dai confini, il cui coniuge abbia diritto al seppellimento presso tomba privata esistente nel Cimitero e/o sia titolare di concessione per posto salma;
- e) I nati morti, i prodotti abortivi e del concepimento di madri residenti nel Comune nonché i resti anatomici delle persone sopra elencate ovvero che siano rinvenuti all'interno del Comune.
- f) I resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.

Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permessa la sua apertura, se non per ordine o autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 5
REGISTRO ANNUALE

Il custode, per ogni salma ricevuta, ritira i documenti prescritti di cui all' art. 3, ed annota giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare e/o con strumenti informatici:

- a) Le inumazioni e tumulazioni che vengono eseguite, precisando nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, luogo e data di decesso, data di inumazione/tumulazione, dati relativi al permesso di seppellimento;
- b) Le generalità come sopra indicate delle salme cremate, con specificazione del luogo di deposito delle ceneri all'interno del cimitero ovvero, se conservate fuori dal cimitero, del luogo in cui sono trasportate;
- c) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di salma o di ceneri o di resti mortali.

I registri devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Una copia dei medesimi deve essere consegnata annualmente agli uffici competenti del Comune, la seconda copia sarà depositata presso i locali del Cimitero, sotto la responsabilità del custode.

Art. 6
CAMERA MORTUARIA

Il Cimitero comunale non è attualmente dotato di camera mortuaria. In caso di necessità ci si avvarrà delle strutture esistenti negli ospedali limitrofi.

Art. 7
PLANIMETRIA DEI CIMITERI

Gli uffici comunali competenti sono dotati di una cartografia planimetrica del Cimitero a scala adeguata, secondo quanto previsto dall' art. 54 del DPR 285/90, nella quale siano rappresentati i vari settori di seppellimento destinati ai vari tipi di sepoltura, siano essi in campo comune, in loculi o tombe a terra.

Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazioni progressive. Ciascuna fila sarà suddivisa in posti salma o aree di sepoltura ordinatamente numerate.

TITOLO II

SEPOLTURA DELLE SALME

Art. 8

CREMAZIONI

Per quanto riguarda i criteri e le procedure di cremazione si rinvia al regolamento specifico approvato con deliberazione di CC n. 26 in data 11.05.2006, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente regolamento (**Allegato A**).

Art. 9

RILASCIO SALME A SCOPO DI STUDIO

Si fa rinvio agli artt. da 40 a 43 del DPR n. 285/90, alle norme di detti articoli e ad ogni altra norma vigente in materia.

L' Ufficio di Stato Civile provvederà al rilascio dell'autorizzazione prevista dall' art. 35 del DPR 285/90, per il trasporto della salma presso l'Istituto prescelto. Sarà cura dei familiari, al momento in cui verrà inoltrata istanza di autorizzazione al trasporto, produrre la dichiarazione di disponibilità alla ricezione della salma da parte della struttura che ne farà richiesta.

Le spese per il trasporto della salma dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al Cimitero, nonché quelle per il seppellimento sono a totale carico dei familiari o dell'istituto ricevente.

Art. 10

DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

La salma deve essere vestita preferibilmente con tessuti naturali o, quanto meno, avvolta in un lenzuolo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma deve essere deposta nel feretro con gli indumenti indossati al momento del decesso e dovrà essere avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni impartite dalla ASL.

Art. 11

OBBLIGO DI FERETRO INDIVIDUALE

Ogni feretro non può contenere più di una salma.

Soltanto madre e neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro e sepolti nella stessa fossa o qualora sia possibile, su richiesta dei familiari, all' interno dello stesso loculo.

Art. 12

CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONI

I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno di essenza tenera al naturale e non trattato con poliesteri e simili e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm 2.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con idonei sistemi di ancoraggio.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte ad opportuna distanza tra loro.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa, nel rispetto della normativa vigente.

Ogni cassa porterà il timbro, con indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore, nonché i dati identificativi della salma e in aggiunta gli estremi dell'operatore funebre.

E' prescritta la dichiarazione di conformità del feretro per il trasporto, redatta dall'impresa funebre incaricata al trasporto, da consegnare al custode del Cimitero.

Per tutto quanto non previsto si rimanda al DPR 285/1990 e s.s.m.m..

Art. 13

DIVIETO DI USO DI MATERIALE NON BIODEGRADABILE

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Per le inumazioni, è vietato, come previsto dalla normativa vigente, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Art. 14

ESTENSIONE E LIMITAZIONI ALL' USO DI FERETRI PER INUMAZIONI

Per la inumazione, le specifiche dettate negli artt. 11 – 12 – 13 saranno osservate anche quando il feretro debba essere trasportato in un Comune distante meno di 100 chilometri e sempre che il trasporto della salma dal luogo di deposito al Cimitero, possa essere eseguito direttamente e con idoneo carro funebre.

Le specifiche riportate negli artt. 11 – 12 – 13, non sono applicabili per le salme decedute a causa di malattie infettivo-diffusive, secondo l'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, che dovranno essere rinchiusi in appositi feretri come da legislazione vigente.

Art. 15

CARATTERISTICHE FERETRI PER TUMULAZIONE E TRASPORTO FUORI COMUNE

Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, la prima di zinco o materiali similari, a sua volta deposta in feretro di legno, ovvero, in caso la salma sia destinata alla inumazione, la prima di legno secondo le specifiche degli artt. 11 – 12 – 13, a sua volta rinchiusa in feretro di zinco o materiale simile.

Le caratteristiche dei feretri sono indicate all'art. 30 del D.P.R. n. 285/90.

Per specifiche esigenze, il servizio di polizia mortuaria può disporre che le casse destinate a inumazione debbano essere rivestite esternamente così come indicato all'art 30 del D.P.R n. 285/90.

Art. 16

FERETRI SPECIALI PER TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE

Il Ministro della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso di feretri con materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. n.285/90, prescrivendo le caratteristiche degli stessi al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità.

ART. 17

CHIUSURA FERETRO PER TRASPORTO SALMA IN ALTRO COMUNE

La responsabilità del corretto confezionamento del feretro e della chiusura della salma nello stesso è ordinariamente demandata alla Imprese Funebri incaricate del trasporto.

A tal fine dette imprese dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione dalla quale risulti che per le operazioni di chiusura della salma e confezionamento del feretro sono state osservate le vigenti prescrizioni di

legge (anche in merito ad eventuale trattamento conservativo della salma) e che la cassa o le casse risultino conformi alle norme contenute nei precedenti articoli del presente regolamento.

Tale dichiarazione deve essere allegata (quale parte integrante) all' autorizzazione del Sindaco al trasporto della salma ed essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 18

SERVIZI GRATUITI

E' a carico del Comune la spesa per la fornitura del feretro ed il trasporto funebre per le persone indigenti. L'accertamento dello stato di indigenza sarà attestato dai familiari e/o in assenza accertato dai Servizi Sociali del Comune di residenza del defunto. La salma sarà inumata ed il trasporto funebre sarà effettuato nella forma ordinaria più semplice.

La condizione di cui al comma 1 potrà avvenire nei casi di seguito elencati:

- a) Deceduti sul territorio di Albano Laziale qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) Deceduti fuori dal territorio ma residenti in vita ad Albano Laziale in accordo con il Comune in cui è avvenuto il decesso;
- c) Deposizione dei resti mortali in ossario comune.

Per i casi in cui non siano facilmente rintracciabili i familiari (per esempio decesso sulla pubblica via oppure decesso in casa senza conviventi su segnalazione delle Forze dell'Ordine) o non sia facilmente certificabile lo stato di indigenza e ci sia urgenza di provvedere, il Comune anticiperà le spese per il servizio fatto riservandosi il diritto di richiederne la restituzione alla famiglia e/o al Comune di residenza.

Qualora l'Autorità giudiziaria per finalità di giustizia disponga spostamenti diversi da quelli individuati dal Comune, i costi saranno a carico della stessa Autorità, come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 24/93.

Il servizio potrà essere affidato nel rispetto delle norme di cui al Codice dei Contratti Pubblici.

TITOLO III

ASSETTO DEL CIMITERO

Art. 19

CIMITERO

Ai sensi dell'art. 337 del TU delle Leggi sanitarie RD 27/07/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio di sepoltura presso la struttura cimiteriale comunale.

E' vietata la sepoltura delle salme in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR n. 285/90.

L' ordine e la vigilanza del Cimitero fanno capo al Sindaco, attraverso le modalità di gestione previste nel presente regolamento, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 20

TIPOLOGIA SEPOLTURE

Nel Cimitero Comunale insistono spazi/aree destinate a:

- a) Campi per le inumazioni ordinarie della durata di anni 10 (dieci);
- b) Campi per sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (tombe ipogee) e cappelle funerarie per famiglie o collettività, della durata massima di anni 99 (novantanove);
- c) Loculi/fornetti per tumulazione individuale della durata di anni 30 (trenta);
- d) Loculi/fornetti cellette ossario/cinerario della durata di anni 30 (trenta);

e) Ossario Comunale.

Sono individuate aree ed opere, secondo le caratteristiche di cui al DPR 285/90 art. 76, riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR n. 285/90.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture prevista deve risultare nella planimetria di cui all' art. 54 del Dpr 285/90.

Le sepolture diverse dall' inumazione sono effettuate su beni concessi dal Comune in uso temporaneo a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale.

Il Cimitero comunale è dotato di ossario comune.

Nell' ossario comune potranno essere immessi anche i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale e dei quali non sia possibile l'identificazione.

TITOLO IV SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 21 INUMAZIONI

Le sepolture per inumazione sono effettuate nel campo comune e hanno durata di anni 10 (dieci) dal giorno del decesso.

Le tariffe per le inumazioni sono determinate dalla Giunta Comunale.

Le inumazioni in campo comune sono gratuite nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, secondo le specifiche di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.

Le sepolture per inumazione sono oggetto di concessione.

L' utilizzazione delle fosse dovrà avvenire eseguendo il primo scavo da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 22 CIPPI

Ogni fossa (sepoltura) effettuata nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo. Tale cippo sarà costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e sullo stesso sarà apposto un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile sulla quale saranno indicati il nome, il cognome, la data di nascita e la data di decesso della salma.

Per le modalità e le caratteristiche dei cippi si fa espresso riferimento a quanto previsto con deliberazione di G.M. n. 130 del 31.08.2006, la cui scheda si allega al presente Regolamento facendone parte integrante e sostanziale (**Allegato B**).

Art. 23 TUMULAZIONI

L'operazione di tumulazione consiste nella sepoltura di feretri, cassette con resti mortali o urne cinerarie, in manufatti costituiti da opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

Le sepolture per tumulazione sono oggetto di concessione.

Le modalità di tumulazione nonché le caratteristiche tecniche che attengono a questa tipologia di sepoltura sono disciplinate dagli artt. 76 e 77 del DPR n. 285/90.

Le dimensioni e le caratteristiche costruttive dei loculi sono quelle stabilite dall' art. 76 del DPR 285/90.

E' consentito utilizzare lo stesso loculo ove è già collocata una salma per la tumulazione di eventuali resti mortali contenuti in apposita cassetta di zinco od urna cineraria, fermo restando il limite massimo di ragionevole capienza.

Art. 24
ESUMAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 82 del DPR n. 285/90, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un periodo di dieci anni dal decesso.

Le fosse liberate saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Le esumazioni si eseguiranno, fossa dopo fossa, senza soluzione di continuità, allorché siano trascorsi anni 10 (dieci) dal decesso, partendo dalle inumazioni più vecchie o su richiesta.

Di tali esumazioni sarà data comunicazione alla cittadinanza previa:

- Avviso con Raccomandata AR o via PEC/Email ai recapiti indicati dal concessionario ed inseriti nella Concessione Cimiteriale;
- affissione all'interno del cimitero di appositi cartelli
- avviso sul sito istituzionale del Comune
- avviso pubblicato all'Albo on line del Comune, da valere quale notifica agli interessati ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90 e smi, affinché si possa concordare con i familiari interessati la destinazione dei resti mortali.

In caso di mancato interessamento dei familiari, si procederà d'ufficio a depositare i resti mortali nell'Ossario Comunale.

Le spese per le esumazioni ordinarie sono a carico dei familiari del defunto e le relative tariffe sono stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.

Qualora le salme esumate si trovino in condizione di completa mineralizzazione si provvederà alla immediata raccolta dei resti mortali in cassetto ossario, in caso contrario la salma dovrà essere nuovamente inumata in attesa della completa mineralizzazione.

Le esumazioni ordinarie sono gratuite nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, secondo le specifiche di cui all'art. 18 del presente Regolamento, o per la quale la inumazione è avvenuta a spese del Comune.

Art. 25
ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altro Cimitero o per essere sottoposte a cremazione.

Per le esumazioni straordinarie, ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non avendo questo Comune locali idonei per sottoporre le salme ad autopsia, queste ultime dovranno essere trasportate presso le strutture ospedaliere indicate dalla stessa Autorità Giudiziaria con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

In caso di esumazioni straordinarie a richiesta di privati, dovrà essere presentata domanda al Sindaco con indicazione delle generalità del deceduto, la causa del decesso e le ragioni dell'esumazione.

Sono a carico del richiedente le spese dell'esumazione straordinaria. Le relative tariffe sono stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.

Tutte le operazioni preliminari relative alle esumazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei ad eccezione dei familiari che possono essere ammessi su idonea richiesta, secondo le indicazioni di riservatezza e sicurezza impartite dal custode.

Salvo diverse disposizioni ordinate dall' Autorità Giudiziaria non si eseguono esumazioni straordinarie:

- nei mesi di luglio, agosto e nel periodo delle due settimane a cavallo della ricorrenza del 2 novembre;
- quando trattasi della salma di persona deceduta causa malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dal decesso ed il Direttore Sanitario della ASL o un suo delegato, dichiarati che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 26

ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le estumulazioni nei loculi, si eseguono allo scadere del periodo di concessione pari ad anni 30 (trenta).

In caso di necessità, tenuto conto delle modifiche legislative intervenute sulla durata delle concessioni, il Comune potrà procedere alle estumulazioni delle salme in quei loculi la cui concessione ha la durata di anni 50 (cinquanta) anche prima della data di scadenza della concessione, a patto che le salme abbiano comunque superato anni 30 (trenta) e non siano state effettuate operazioni di restringimento /tumulazione.

Di tali estumulazioni sarà data comunicazione alla cittadinanza previa:

- Avviso con Raccomandata AR o via PEC/Email ai recapiti indicati dal concessionario ed inseriti nella Concessione Cimiteriale;
- affissione all'interno del cimitero di appositi cartelli
- avviso sul sito istituzionale del Comune
- avviso pubblicato all'Albo on line del Comune, da valere quale notifica agli interessati ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90 e smi, affinché si possa concordare con i familiari interessati la destinazione dei resti mortali.

In caso di mancato interessamento dei familiari si procederà d'ufficio a depositare i resti mortali nell'Ossario Comunale.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione si provvederà alla immediata raccolta dei resti mortali in cassetta ossario, in caso contrario la salma dovrà essere nuovamente tumulata in attesa della completa mineralizzazione.

Le spese per le estumulazioni ordinarie sono a carico del richiedente e le relative tariffe sono stabilite dalla Giunta comunale.

Non sono previsti rimborsi in caso di non completa mineralizzazione, dato comunque l'espletamento della procedura di estumulazione.

Art. 27

ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate:

- a richiesta dei familiari interessati per trasportare la salma in altra sepoltura o per cremarla (art. 83 DPR n. 285/90), laddove la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore al periodo di concessione;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Può essere autorizzata l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altro Cimitero a condizione che, aperta la sepoltura, sia constatata la perfetta tenuta del feretro.

Per le estumulazioni straordinarie ordinate dall' Autorità Giudiziaria, non avendo questo Comune locali idonei per sottoporre le salme ad autopsia, queste ultime dovranno essere trasportate presso le strutture ospedaliere indicate dalla stessa Autorità Giudiziaria, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Qualora sia constatata la non perfetta tenuta del feretro, si potrà ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro stesso.

Sono a carico del richiedente le spese per l'estumulazione e le relative tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Tutte le operazioni preliminari relative alle estumulazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei ad eccezione dei familiari che possono essere ammessi su richiesta, secondo le indicazioni di riservatezza e sicurezza impartite dal custode.

Salvo diverse disposizioni ordinate dall' Autorità Giudiziaria non si eseguono estumulazioni straordinarie:

- nei mesi di luglio, agosto e nel periodo delle due settimane a cavallo della ricorrenza del 2 novembre;
- quando trattasi della salma di persona deceduta causa malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dal decesso ed il Direttore Sanitario della ASL o un suo delegato, dichiarino che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 28
DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME

E' vietato eseguire sulla salma, nel caso in cui la stessa non sia perfettamente mineralizzata, operazioni tendenti a ridurre il cadavere.

Il custode del Cimitero è tenuto a denunciare, tramite il Comune, alla Autorità Giudiziaria ed al Direttore Sanitario della ASL, chiunque esegua sulla salma operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reati di vilipendio di cadavere, previsto dall' art. 410 del Codice penale.

Art. 29
OSSARIO COMUNE

Il Cimitero è provvisto di un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere i resti mortali e le ceneri, provenienti da esumazioni ed estumulazioni non richieste dai familiari, ovvero non reclamate. Tale cripta è costruita in modo che i resti mortali siano sottratti alla vista del pubblico.

Art. 30
RESTI MORTALI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

I resti mortali che si rinvencono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell' ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non richiedano una diversa sistemazione, ovvero raccolte in cassetine di zinco secondo quanto prescritto dall' art. 36 del DPR 285/90.

Art. 31
SISTEMAZIONE RESTI MORTALI

E' consentito, per i familiari interessati, sistemare i resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, raccolti nelle apposite cassette di zinco, nei seguenti spazi:

- a) in una nicchia/ossario previo pagamento del prezzo di concessione;
- b) in loculo, anche ove già trovasi una salma e di cui se ne abbia il diritto d'uso (concessione), previo pagamento dei relativi oneri previsti e delle operazioni cimiteriali effettuate;

- c) in campi per sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (tombe ipogee e cappelle funerarie per famiglie o collettività).

Per tutto ciò che concerne le esumazioni e le estumulazioni, qualora sia accertata la carenza di posti salma nel cimitero c.d. monumentale, si terrà eventualmente conto, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento anche delle ordinanze sindacali eventualmente emesse.

Qualora venga presentata richiesta di raccolta di resti mortali relativa a salme estumulate d'ufficio (per impossibilità di contattare i parenti), da parte di aventi titolo, questi ultimi saranno tenuti a corrispondere al Comune le somme previste per le operazioni cimiteriali, secondo il tariffario vigente.

TITOLO V

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 32

DURATA E DECORRENZA

Tutte le concessioni sono a tempo determinato in considerazione della natura demaniale delle aree cimiteriali.

Con il rilascio della concessione, il titolare della stessa, ha diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo determinato secondo le condizioni stabilite dal Regolamento, ma resta in seno al Comune il diritto di proprietà.

La durata di ogni tipo di concessione è la seguente:

- 99 anni, per le aree destinate alla costruzione di Tombe di Famiglia o Cappelle e per le tombe a terra (ipogee);
- 30 anni per i loculi;
- 30 anni per loculi ossari/cinerari;
- 10 anni per il campo a terra.

In caso di concessioni c.d. perpetue (vale a dire rilasciate anteriormente al 1975 senza previsione di durata), la potestà per i titolari di esercitare il diritto di sepoltura si estingue una volta esaurita la capienza del sepolcro. Pertanto, qualora il concessionario o i suoi eredi volessero procedere alla tumulazione di ulteriori salme oltre il limite di capienza, previo restringimento delle salme esistenti, dovranno richiedere una nuova concessione della durata non superiore ad anni 99 dietro pagamento della tariffa vigente.

Restano salve le previsioni dell'art. 92 comma 2 del DPR n. 285/1990.

La concessione dovrà far riferimento al presente Regolamento, riportare i dati di identificazione del concessionario e del defunto nonché l'indicazione del prezzo in vigore al momento del rilascio della concessione stessa. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata;
- c) le generalità ed i contatti del concessionario/concessionari;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro individuazione;
- e) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e revoca.

Più concessionari possono richiedere congiuntamente il rilascio di una concessione da parte del Comune specificando la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione medesima; analogamente i concessionari possono chiedere la suddivisione di una concessione già esistente. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 del DPR n. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure formulata separatamente da tutti gli aventi diritto.

Ogni spesa relativa all'atto di concessione sarà a carico del richiedente.

Periodicamente il Comune provvede all'apposizione nel Cimitero di appositi avvisi indicanti le concessioni scadute o in scadenza entro l'anno, al fine di attivare le procedure di estumulazione.

Possono essere previste maggiorazioni sulle tariffe concessorie per i defunti non residenti sul territorio del Comune di Albano Laziale, nei casi previsti dagli articoli precedenti.

Alla scadenza della concessione delle sepolture private per famiglie e/o collettività (tombe a terra, cappelle, ecc.) di cui all'art. 20 comma 1 lettera b), i concessionari o gli aventi titolo potranno ottenere il rinnovo su apposita richiesta, sempreché ne ricorrano i presupposti e la struttura risulti in buono stato di conservazione. All'atto del rinnovo, oltre al pagamento del prezzo di concessione, l'Amministrazione potrà stabilire ulteriori e/o diverse condizioni e/o obblighi a carico del Concessionario.

Art. 33

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

I posti salma possono essere concessi solo in occasione di un decesso; quella negli ossari/cinerari solo in presenza di resti mortali o ceneri.

Nei loculi è consentito il collocamento, per la durata del rispettivo atto di concessione, di cassette ossario contenenti i resti mortali provenienti da esumazioni e/o estumulazioni o di urne cinerarie, previo pagamento al Comune del corrispettivo stabilito dalla Giunta Comunale oltre agli oneri relativi alle operazioni cimiteriali.

I loculi individuali vengono concessi privi di lapide. Il Concessionario apporrà a propria cura e spese, entro mesi 6 (sei) dalla sepoltura, una lapide a copertura del muro grezzo con cui viene sigillato il loculo.

Sulla lapide il concessionario deve provvedere ad apporre a propria cura e spese il cognome, nome, data di nascita e data di morte della salma. E' consentita altresì l'apposizione di fotografia della salma, brevi frasi di commemorazione, etc. In ogni caso devono essere rispettati il decoro e la dignità della salma e del Cimitero.

Art.34

DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE

Nelle aree destinate alla costruzione di manufatti sepolcrali concesse ad Enti, il diritto d'uso alla sepoltura è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione, ai sensi dell'art. 93 1 comma secondo periodo del DPR n. 285/1990.

Nelle aree destinate alla costruzione di manufatti sepolcrali concesse a privati, il diritto d'uso alla sepoltura è riservato alle persone indicate dal concessionario nell'atto di concessione ovvero, in mancanza, ai concessionari e ai loro familiari secondo una delle seguenti formule:

- a) coniuge e discendenti in linea retta di qualunque grado. Sono equiparati al coniuge i conviventi legati al concessionario da vincoli affettivi il cui stato, in assenza di dichiarazione del concessionario premorto, può essere dichiarato nelle forme di legge dal convivente. In questo caso i congiunti aventi diritto alla tumulazione sono chiamati dal convivente medesimo a dichiarare la propria adesione al diritto di uso del sepolcro;
- b) in mancanza, agli ascendenti fino al III grado, ai fratelli e alle sorelle;
- c) in mancanza, altri eredi legittimi.

Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito speciali benemerienze, nei confronti del concessionario, con esclusione dei suoi familiari. A titolo esemplificativo e non esaustivo concretano casi di benemerienza: - le azioni di soccorso e di salvataggio del concessionario, attestate da riconoscimenti di organi ufficiali o dichiarazioni di organizzazioni cui facevano parte i soccorritori; - attività di solidarietà nei confronti del concessionario, certificate da organizzazioni di volontariato riconosciute; attività di soccorso nel corso di calamità naturali occorse al comune a beneficio della comunità locale di cui il concessionario faceva parte.

Considerato che con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile, la titolarità del diritto d'uso alla sepoltura di cui ai commi precedenti non può essere né parzialmente né totalmente ceduto o trasmesso a terzi, tanto per atto tra vivi quanto per atto di ultima volontà. Ne consegue che ogni atto contrario deve ritenersi nullo e determinerà la decadenza dalla concessione ai sensi del successivo art. 42.

La manutenzione del luogo di sepoltura spetta totalmente al concessionario ed agli aventi diritto.

In caso di morte, di emigrazione, di incapacità giuridica, di impossibilità od altro del concessionario originario o delle persone subentrategli in tale veste, gli aventi diritto all'uso sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune entro un anno, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante al quale verranno trasmesse tutte le comunicazioni relative alla concessione.

Qualora la famiglia concessionaria venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possano succedere nel diritto di sepoltura e siano trascorsi anni 30 (trenta) dall'ultima tumulazione, la concessione si considera decaduta a meno che, con opportuna disposizione testamentaria a favore dell'anima, ai sensi dell'art. 629 del codice civile, non si sia provveduto alla manutenzione. In ogni caso la durata complessiva della concessione non potrà superare i 99 anni.

E' ammessa la rinuncia, ai sensi dell'art. 39 del presente Regolamento, alla concessione da parte del titolare o dei suoi successori, in quel caso, l'area ed i manufatti ivi realizzati passeranno in proprietà del Comune, che valuterà se procedere alla riassegnazione o se disporne un diverso uso.

L'importo della concessione per l'eventuale riassegnazione della cappella verrà stabilito secondo stime effettuate dall'ufficio tecnico competente sul valore dell'immobile, del suo pregio artistico o storico e degli oneri gravanti sul concessionario per le eventuali opere di restauro.

Si intendono manufatti sepolcrali privati di natura GENTILIZIA quei manufatti funerari destinati dal loro fondatore/concessionario (un tempo il capostipite della gens) alla sepoltura propria e dei propri familiari o congiunti. Questi, infatti, vantano un diritto alla sepoltura solo in virtù del fatto della consanguineità o del rapporto di coniugio, ne deriva che «nel sepolcro c.d. familiare o gentilizio, destinato dal fondatore "*familiaequae suae*", hanno diritto di inumazione soltanto il fondatore, il proprio coniuge, i suoi ascendenti, i suoi discendenti ed i coniugi di questi ultimi. Quando venga a mancare l'ultimo superstite della Famiglia fondatrice del sepolcro quest'ultimo si trasforma in sepolcro ereditario, la cui titolarità viene trasmessa "*jure hereditatis*" nei modi ordinari, per atto tra vivi o mortis causa.

Nei loculi il diritto d'uso spetta a:

- a) coniuge o parente di I° grado di defunti già sepolti nel cimitero comunale, previo restringimento, qualora l'occupante risulti mineralizzato;
- b) coniugi o parenti di I grado entrambi già sepolti nel Cimitero di Albano Laziale allo scopo di consentire la sepoltura contigua delle salme subordinatamente alla retrocessione al Comune dei loculi liberati.

Gli ossari e le cellette cinerarie raccolgono, di norma, i resti mortali e le ceneri di una sola persona; tuttavia, per i parenti fino al II grado e per i coniugi, è ammesso l'abbinamento dei resti mortali e delle ceneri, con pagamento delle relative tariffe.

Art. 35

CONCESSIONI SPECIALI GRATUITE

Non può essere rilasciata alcuna concessione a titolo gratuito, se non per accogliere la salma di persona con speciali benemerienze, riconosciuta con Deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 36

MANUTENZIONE SEPOLTURE ED ESECUZIONE DI LAVORI

Spetta in solido ai concessionari e/o aventi diritto, di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in decoroso stato i manufatti e i monumenti oggetto di Concessione e loro pertinenze.

Qualunque lavoro, intervento di ripristino o manutenzione dovrà essere autorizzato dal Comune.

Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese, i fiorai ed i privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori dovranno comunicare all' Ufficio Tecnico del Comune, l'intenzione di eseguire detti lavori e munirsi delle apposite autorizzazioni.

I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori eseguiti, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la conservazione dei monumenti e delle parti decorative qualunque sia la causa che ha provocato il danno.

Spetta altresì ai concessionari eseguire sugli stessi i restauri e le opere che il Comune ritiene indispensabile per ragioni di decoro, sicurezza, igiene o per la rimozione di eventuali abusi.

In caso di inadempienza sarà disposta, previa diffida, la rimozione delle opere pericolanti o abusive, nonché la eventuale sospensione di tumulazione delle salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

Perdurando lo stato di pericolo, abbandono, incuria o abusivismo si provvederà alla revoca della concessione, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.

Art. 37

SUBENTRI NELLA TITOLARITA' DELLE CONCESSIONI

Considerato che con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile, la titolarità del diritto d'uso alla sepoltura di cui al primo comma non può essere né parzialmente né totalmente ceduto o trasmesso a terzi, tanto per atto tra vivi quanto per atto di ultima volontà. Ne consegue che ogni atto contrario deve ritenersi nullo e determinerà la decadenza dalla concessione ai sensi del successivo art. 42.

Alla morte del concessionario, subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi, i quali sono tenuti, entro 1 (uno) anno dalla morte del concessionario, a denunciare, con comunicazione scritta, la nuova titolarità ai Servizi Cimiteriali richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione. Gli aventi diritto, nella stessa comunicazione, devono altresì designare uno di essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione.

Nei casi di mancata denuncia e comunque di impossibilità per i Servizi Funerari di individuare gli aventi diritto verrà avviata la procedura di decadenza di cui al successivo art. 42. In tal caso verrà posto sul sepolcro un avviso per almeno sessanta giorni consecutivi con invito a fornire notizie. Trascorso tale termine, verrà apposta un'intimazione all'Albo Pretorio ed all'Albo cimiteriale nella quale gli aventi diritti verranno informati che trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla pubblicazione sarà pronunciata la decadenza della concessione. Trascorso l'ulteriore termine di sessanta giorni, qualora non si presenti alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di decadenza con evidenziata la possibilità di presentare ricorso agli organi competenti entro sessanta giorni dalla notifica o dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

ART. 38

CESSAZIONI DELLE CONCESSIONI

Le concessioni, oltre che per scadenza del termine, cessano per rinuncia, decadenza o revoca.

**ART. 39
RINUNCIA**

E' facoltà del concessionario rinunciare alla concessione. La rinuncia può essere esercitata anche da alcuni dei concessionari subentranti i quali possono rinunciare per sé o per i propri aventi causa al diritto alla sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento del diritto di sepoltura a favore degli altri aventi diritto, restando unica la concessione fino alla naturale scadenza.

E' riservata al Comune la facoltà di accettare la rinuncia di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata a carico degli aventi titolo da salme, resti o ceneri presenti.

La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti del rimborso di una somma secondo modalità e percentuali rapportate e inversamente proporzionali al periodo di uso già goduto, secondo le modalità stabilite con deliberazione di Giunta.

L'importo della nuova concessione, relativamente ai loculi ed ai colombari, è corrispondente alla tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta, fatta salva l'eventuale parziale compensazione dei periodi residui, secondo i criteri stabiliti con deliberazione di Giunta.

Modalità e tempi degli spostamenti dovranno essere concordati con il personale in servizio presso il cimitero.

I loculi e le aree su cui sono stati realizzati i manufatti sepolcrali privati restituiti torneranno nella piena ed immediata disponibilità dell'Amministrazione.

**ART. 40
REVOCA**

L'Amministrazione ove si verificano situazioni di grave insufficienza rispetto al fabbisogno corrente o per cause ed eventi di natura igienico sanitarie non prevedibili per specifiche o per rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura o area o manufatti dati in concessione.

L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione. Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed all'Albo cimiteriale per la durata di sessanta giorni.

L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento di cui ai commi precedenti, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione.

**ART. 41
ESTINZIONE**

Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza naturale del termine di durata delle stesse, secondo quanto disposto nel presente regolamento, salva la possibilità di chiederne il rinnovo per quelle di cui all'art. 20, comma 1 lettera b), o per la soppressione del Cimitero fatto salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 258/90.

In caso di scadenza naturale il Comune rientrerà nella piena disponibilità di quanto oggetto della concessione, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi od altro, anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vige il principio dell'accessione previsto dall' art. 934 c.p.c.

Nel caso di concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, prima della scadenza del termine di durata, gli aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti mortali o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Le concessioni si estinguono altresì con la soppressione, anche parziale, del Cimitero.

In caso di soppressione del Cimitero, gli Enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, hanno il diritto di ottenere a titolo gratuito, nel nuovo Cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, una sepoltura corrispondente a quella precedentemente loro concessa nel Cimitero soppresso ed al trasporto gratuito delle spoglie mortali, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione, da effettuarsi a cura e spese del comune.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali trasferiti nel nuovo cimitero e quelle per il trasporto, se curato da impresa di pompe funebri scelta privatamente, sono tutte a carico dei concessionari.

E' data altresì facoltà di procedere alla estinzione della concessione ove preminenti ragioni di interesse pubblico, quali l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione rendano necessario tale provvedimento. In tal caso l'Amministrazione Comunale curerà l'assegnazione della salma in altra sepoltura per il tempo di concessione residuo a propria cura e spese, previo preavviso da notificarsi ai concessionari interessati o legittimi eredi, con le stesse modalità sopra indicate.

ART. 42 DECADENZA

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 30 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo comprovati casi di forza maggiore;
- b) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di mancata comunicazione della variazione dell'intestazione nei modi e tempi previsti dagli articoli precedenti;
- d) nel caso in cui il sepolcro risulti in stato di abbandono per incuria o per irreperibilità degli aventi diritto o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro previsti dall'art. 36 del presente regolamento;
- e) quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione.

L'Amministrazione nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere a), b) e c), previa comunicazione di avvio del procedimento, emette l'atto di decadenza dandone comunicazione agli aventi diritto tramite lettera raccomandata a.r. o PEC.

Nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere d) ed e), l'Amministrazione invia agli aventi titolo, in quanto reperibili, con lettera raccomandata a.r. o PEC una diffida ad adempiere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Al concessionario e/o agli aventi diritto è accordata la possibilità di avvalersi dell'istituto della rinuncia nel caso in cui non voglia provvedere alla manutenzione del sepolcro.

Tutti i materiali e le opere e quant' altro di ornamento ed attrezzatura funebre passa in proprietà del Comune.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente/Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti o indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall' art. 934 del vigente codice civile.

**ART. 43
PROCEDURE**

I procedimenti finalizzati al rilascio delle concessioni cimiteriali, disciplinate dal presente regolamento sono di competenza dei Servizi Cimiteriali.

La richiesta di concessione deve contenere l'indicazione della persona o della famiglia cui la sepoltura è destinata ed il vincolo di parentela. Alla stessa deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione e dei relativi diritti.

La concessione è regolata da un contratto tipo il cui schema è adottato con deliberazione di Giunta Comunale e viene rilasciata una volta definita la procedura, con pagamento dell'imposta di bollo sul doppio originale di cui una copia resta al Comune ed una al concessionario.

**ART. 44
PROCEDURE DI RIASSEGNAZIONE DELLE AREE PER SEPOLTURE PRIVATE**

Le aree cimiteriali con sovrastanti manufatti rientrati nella disponibilità dell'Amministrazione secondo quanto previsto agli artt. 39, 40, 41 e 42 del presente regolamento, sono riassegnate:

- a) Mediante concessione a chiunque ne faccia richiesta, secondo l'ordine di presentazione cronologica della domanda, applicando le tariffe vigenti;
- b) Senza vincolo di osservanza dei vigenti tariffari, secondo procedure ad evidenza pubblica, qualora si profili la possibilità di una domanda superiore all'offerta, ovvero un numero di richieste di concessione superiore alla disponibilità. In tal caso, al termine della procedura il sepolcro verrà assegnato al concorrente che abbia proposto l'offerta economicamente più elevata.

**TITOLO VI
SERVIZI DEL CIMITERO**

**Art. 45
CUSTODIA E VIGILANZA**

Il servizio di custodia e vigilanza è garantito nel Cimitero di Albano Laziale da personale qualificato anche dipendente della ditta che risulta vincitrice dell'Appalto pubblico dei Servizi Cimiteriali, con i compiti previsti dal DPR 285/90 e dal Capitolato speciale d'Appalto posto a base di gara.

Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico.

**Art. 46
ORARI DI APERTURA**

Il cimitero comunale osserva il seguente orario:

- 1) **Periodo invernale** dal 01 Ottobre al 31 Marzo, dalle ore 08,00 alle ore 17,00
- 2) **Periodo estivo** dal 01 Aprile al 30 Settembre, dalle ore 08,00 alle ore 19,00

Apertura Festiva: 01, 06, Gennaio- Pasqua – Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) – 1° Maggio- 15 Agosto – 25, 26 Dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 13,00.

Giorno di chiusura: martedì

Sarà facoltà dell'Amministrazione stabilire diversi orari che si dovessero rendere necessari, previa apposita ordinanza.

**ART. 47
INGRESSO AL CIMITERO**

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni. L'ingresso di cani e gatti sarà consentito, purché al guinzaglio o nel loro trasportino.

E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli per persone diversamente abili, ovvero in mancanza di questi, è possibile accedere al Cimitero mediante automezzi privati che consentano l'accesso agli invalidi, muniti di apposito cartellino in dotazione ai portatori di handicap. Gli stessi automezzi dovranno, una volta consentito l'accesso, immediatamente uscire dal Cimitero Comunale.

Il seppellimento e/o la tumulazione della salma dovrà avere inizio almeno un'ora prima dell'orario di chiusura del cimitero. Nei giorni festivi non si procede né alla sepoltura né alla tumulazione che saranno rinviate al giorno successivo, previo stazionamento della salma nel deposito.

ART. 48

CIRCOLAZIONE E SOSTA

E' vietato introdursi nel cimitero e soffermarsi all'ingresso del medesimo allo scopo di vendere qualsiasi prodotto, salvo specifica autorizzazione.

E' vietato pure sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi e barrocci lungo il fronte principale del cimitero, se non negli spazi appositamente delimitati e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

ART. 49

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

E' vietato l'ingresso:

- a) Alle persone munite di ceste o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
- b) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizione comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) A coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
- d) Ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 (dieci) quando non siano accompagnati da adulti.

E' vietato inoltre introdurre nel cimitero armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

Per la disciplina degli accessi al cimitero e modalità di intervento per la realizzazione di opere cimiteriali e/o manutenzione su depositi, cappelle gentilizie e sepolture ad inumazione e loculo, si riporta l'Allegato C come parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

ART.50

PULIZIA INTERNA

La strada interna del cimitero ed i viali dovranno mantenersi costantemente sgombri da ogni impedimento.

L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con decoro.

Sono a disposizione dell'utenza, in appositi distributori, gli annaffiatori per la cura dei fiori e la pulizia delle sepolture.

ART. 51

DIVIETI SPECIALI

Nessuno potrà arrecare sfregio di sorta al muro del Cimitero, al deposito, alle cappelle, ai simboli religiosi, ai monumenti, alle lapidi e a tutto ciò che comunque esiste nel Cimitero.

E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dei vialetti, sedere sui tumuli o sui monumenti.

E' vietato fare qualunque iscrizione su muri, lapidi e qualsiasi monumento, macchiarli o comunque deturparli.

E' inoltre proibito sporcare, raccogliere fiori o erbe, toccare gli attrezzi del custode nonché portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato, se non di proprietà esclusiva.

E' rigorosamente vietata ogni piantumazione nel recinto dei campi comuni.

E' obbligatorio procedere alla raccolta differenziata, con la diversificazione dei rifiuti da introdurre negli specifici contenitori presenti nel cimitero, pena l'applicazione delle previste sanzioni amministrative di cui all' art. 62.

ART. 52

OBBLIGO DI COMPORTAMENTO

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive, sarà diffidato dal personale addetto alla vigilanza ad uscire immediatamente e, qualora fosse necessario, saranno allertate le Forze dell'Ordine.

Apposito manifesto pubblico informativo viene affisso all' entrata del cimitero.

Per le dettagliate modalità e sanzioni ci si riporta all' **Allegato D**.

TITOLO VII

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART. 53

DIPENDENTI ADDETTI AL CIMITERO

Il personale addetto al cimitero è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali, ovvero in caso di aggiudicazione dell'appalto per i Servizi Cimiteriali a ditta esterna, il personale addetto sarà quello risultante dalle specifiche previste nel bando e nel contratto.

ART. 54

TRASMISSIONE REGISTRO

Ogni anno il custode trasmetterà all'ufficio comunale competente una copia del registro di cui all'art. 5 del presente regolamento, ovvero su supporto magnetico avvalendosi per le registrazioni di legge di strumenti informatici.

ART. 55

COMPITI PARTICOLARI DEL CUSTODE

Spetta al custode, quando non diversamente previsto con atti dell'Amministrazione:

- a) per ogni feretro ricevuto, ritirare e conservare il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e l'eventuale documentazione ad essa allegata;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro in duplice esemplare di cui all'art.5 del presente regolamento ovvero su supporto magnetico avvalendosi per le registrazioni di legge di strumenti informatici;
- c) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- d) provvedere alla tumulazione dei feretri nelle sepolture;
- e) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie o sovrintendere a dette operazioni se affidate esternamente;
- f) provvedere, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie sottoscrivendone il relativo verbale, nonché, occorrendo, raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;

- g) vietare il collocamento di simboli religiosi, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri non conformi alle dimensioni prescritte dal presente regolamento;
- h) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente;
- i) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- l) segnalare al Sindaco ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario e sul funzionamento o sulla condizione del cimitero;
- m) denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- n) attenersi a tutte le prescrizioni che gli vengono date dal Sindaco e/o dal Servizio/Ufficio di Polizia Mortuaria e a fare ai medesimi tutte le proposte che ritenga necessarie in ordine ai servizi a lui affidati.
- o) Vigilare sul personale in servizio presso il Cimitero.

TITOLO VIII SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 56 MODALITA' DI GESTIONE

Il Comune mette a disposizione, se espressamente richiesto, il servizio di lampada votiva dietro il pagamento di un corrispettivo per l'allacciamento e di un canone annuo per ogni lampada secondo gli importi stabiliti dal Comune stesso.

Art. 57 FORNITURA

Coloro che intendono ottenere l'installazione di lampade votive ad alimentazione elettrica nel cimitero comunale, devono presentare domanda su apposito modulo, con la quale si obbligano a pagare gli oneri di allacciamento e ad accettare l'abbonamento al servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di accettare la domanda stessa dopo aver verificato la possibilità tecnica di installare la lampada votiva e di eseguire il relativo impianto.

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune e non sono ammessi interventi privati.

Nell'impianto si intendono compresi la fornitura ed esecuzione della conduttura di derivazione, con relative scatole di derivazione, portalamпада e lampadina, con esclusione di qualsiasi opera decorativa ed artistica, che rimangono a carico dell'utente.

La durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un anno, decorrente dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di installazione.

L'abbonamento si intende rinnovato di anno in anno per tacito consenso se l'utente non avrà dato disdetta con apposita comunicazione da far pervenire al Comune almeno un mese prima della scadenza.

Art. 58 SPESE PER LA FORNITURA

L'installazione della lampada votiva avviene dopo la corresponsione della relativa quota di allacciamento, che viene stabilita con deliberazione di Giunta comunale sulla base del costo medio di installazione stimato dall'ufficio tecnico comunale.

Nella quota di allacciamento sono compresi gli ordinari lavori di sterro e reinterro, di apertura e chiusura tracce murarie e di adattamento dei conduttori elettrici. I lavori di marmista, decoratore e esimili sono a carico dell'utente.

Se l'allacciamento a cura del Comune è effettuato entro i primi sei mesi dell'anno, il richiedente è tenuto al pagamento del canone annuo; se invece l'allacciamento è effettuato nel secondo semestre il richiedente inizierà a corrispondere il canone dall'anno successivo.

In caso di richiesta di distacco, se effettuata entro il primo semestre dell'anno, l'utente non è tenuto al pagamento del canone per l'anno in corso; se invece la richiesta è presentata nel secondo semestre l'utente è tenuto al pagamento dell'intero canone annuo.

In caso di periodi di non funzionamento della lampada, per cause imputabili all'Amministrazione, l'utente ha diritto, dietro espressa richiesta scritta, a non corrispondere il canone annuo solo ed esclusivamente se l'inconveniente si dovesse protrarre per oltre sei mesi. Non è in ogni modo previsto nessun frazionamento dell'importo del canone annuo.

Nel canone annuale di abbonamento sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni, il consumo di energia elettrica e la sorveglianza della rete.

Art. 59

OMISSIONE DI PAGAMENTO

Qualora l'utente non ottemperi al pagamento del canone entro 30 giorni dalla scadenza prefissata è facoltà del Comune di procedere allo spegnimento della lampada votiva ed alla rescissione dell'abbonamento, senza obbligo di preavviso o di costituzione in mora o di pronuncia giudiziale di rivalsa dei danni per l'anticipata rescissione dell'abbonamento.

Il ripristino della corrente tolta per scadenza dell'abbonamento, per danni causati dall'utente o per sua morosità potrà essere accordato solo dopo il pagamento delle spese di riallacciamento, il rimborso di eventuali danni e, in caso di morosità, dopo il versamento delle somme dovute e non pagate.

Art. 60

TRASFERIMENTO SALME

Nel caso in cui una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio, occorre presentare una nuova domanda di allacciamento per la quale si terrà conto dei pagamenti effettuati per l'anno corrente.

Art. 61

ALLACCI ABUSIVI

In caso di allacciamento abusivo della fornitura il personale addetto provvede immediatamente all'interruzione del servizio.

La fornitura verrà regolarizzata con la presentazione della domanda e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali maggiori danni.

E' altresì vietato agli utenti asportare e cambiare le lampade votive, modificare o manomettere l'impianto, cedere o subaffittare la corrente o, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto esistente.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento danni, salvo qualunque altra azione civile e penale, rimanendo anche in facoltà del Comune interrompere il servizio a proprio insindacabile giudizio.

Art. 62

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E RIMBORSI

Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni del servizio dipendenti dal fornitore di energia elettrica, per danni o guasti causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete, per violente piogge, incendi ed in genere per fatto di terzi.

Di conseguenza in questi casi l'utente non avrà diritto di pretendere rimborsi o sospendere il pagamento delle rate.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

ART.63
SANZIONI

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscono infrazione al T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 o al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90 e tutto quanto previsto dalla normativa in materia, sono accertate e punite con il pagamento di una sanzione amministrativa di una somma di denaro non inferiore ad euro 50,00 (cinquanta/00) né superiore ad euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi della legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.64
RACCOLTA DIFFERENZIATA E RIFIUTI ATTIVITA' CIMITERIALI

All' interno dell'intera area cimiteriale è prevista la raccolta differenziata, in base alle regole vigenti e organizzata con gli appositi contenitori forniti dalla società che gestisce il servizio a livello comunale.

Tutti i rifiuti risultanti dalle attività cimiteriali, compresi i residui delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, costituiti da materiali o manufatti sono assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7 comma 2 f) del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22.

Gli utenti che non osserveranno le regole relative alla differenziazione dei rifiuti saranno passibili di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 63.

ART.65
ORDINANZE SINDACALI

E' fatto salvo, nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità.

ART. 66
NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al D.P.R. 3.11.2000, n. 396, al D.P.R. 10.9.1990, n. 285, alla legge 30.3.2001, n. 130 e successive modifiche, nonché ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, ordinanze, delibere, determinazioni dirigenziali ed agli atti allegati.

ART.67
ABROGAZIONE DI NORME INCOMPATIBILI

Ogni atto, regolamento o provvedimento precedentemente emanato dall'Amministrazione comunale in contrasto o comunque incompatibile con il presente Regolamento ovvero teso a disciplinare le procedure in esso contenute è da intendersi abrogato.

ART. 68
ENTRATA IN VIGORE

E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, il quale entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

